



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FOGGIA  
Ufficio di Presidenza

Foggia, 11 febbraio 2021

### Il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia

- Visto il proprio Decreto prot. n. 17 del 09.12.2020, con cui è stata dettata la disciplina delle udienze, ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., fino al termine dello stato di emergenza;
- Visto l'art. 1, comma 1, d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, con cui è stata prolungata la durata dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

dispone

che il proprio decreto prot. n. 17/2020 continui ad avere efficacia fino al 30 aprile 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza, ove dovesse essere dichiarata una ulteriore proroga.

Si comunichi al Presidente del CPGT, al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, a tutti ai Presidenti e ai Vice Presidenti di sezione, a tutti i Giudici tributari, al Personale di segreteria della Commissione, agli Uffici Finanziari e agli Ordini Professionale della provincia di Foggia.

Si mandi all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione sul portale della Giustizia Tributaria.



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
Michele CRISTINO



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FOGGIA

Foggia, 09 Dicembre 2020

Ufficio di Presidenza

**il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia**

- Visto il decreto di questa Presidenza (n. 16 del 30 ottobre 2020), con cui sono state dettate le disposizioni per lo svolgimento delle udienze nel periodo di emergenza Covid, al momento sino al 31 gennaio 2021, in applicazione dell'articolo 27 del D. L. 28 ottobre 2020 n. 137;
- Viste le "Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze" dettate nelle -Linee guida" dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nella seduta del 10 novembre 2020;
- Vista la nota del Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria - Prot. 6265 del 13/11/2020 *"Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle "Udienze a Distanza"*;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direttore generale delle Finanze n. 44 del 6/11/2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.283 del 13-11-2020;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e finanze - direttore generale delle Finanze, n. 46 del giorno 11/11/2020, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 16 novembre 2020, contenente l'individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.;
- Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze-Direttore generale delle finanze adottato in data 11 novembre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 16 novembre 2020 con cui sono state approvate le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 4, del DL 23 ottobre 2018, numero 119 e nell'articolo 27 del DL 28 ottobre 2020, numero 137;
- Considerato che, a seguito dell'adozione dei citati decreti ministeriali, sono venuti meno gli impedimenti di carattere normativo e tecnico-operativo che precludevano la possibilità di svolgere le udienze da remoto;
- Considerato dunque che le suddette circostanze sopravvenute, di diritto e di fatto, consentono di modificare parzialmente le disposizioni di cui precedente decreto presidenziale (n. 16/2020) ferme restando tutte le disposizioni relative alle cautele da adottarsi in Commissione, per evitare il contagio (a titolo esemplificativo, distanziamento tra le persone, lavaggio delle mani, uso delle mascherine di protezione, frequente areazione dei locali, ingresso in Commissione


- previa misurazione della temperatura e dichiarazione di mancanza di sintomi, né frequentazione di persone con sintomi da COVID-19);
- Rilevato che nella Provincia di Foggia sussistono le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 27 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza nazionale da COVID-19, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo;
  - Considerato in particolare che, in caso di situazioni di pericolo dovuto al Covid 19, l'articolo 27, comma 1, del ridetto decreto legge, autorizza lo svolgimento con collegamento da remoto per le udienze pubbliche e camerale, nonché per le camere di consiglio del collegio;
  - Ritenuto opportuno, durante la presente fase emergenziale, di acconsentire, in via generale e previa domanda di parte, alla celebrazione da remoto delle udienze tributarie, tenuto conto dell'impossibilità di celebrarle in presenza;
  - Preso atto che *"in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione"* (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137);
  - Preso atto che *"nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica,"* con la precisazione che *"in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio."* (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020n. 137);
  - Ritenuto che tali disposizioni possano trovare applicazione, sussistendone la medesima *ratio*, anche per le istanze cautelari e i giudizi di ottemperanza, come anche ritenuto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nelle ricordate Linee guida;
  - Ritenuto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, che, per le controversie per le quali l'Ufficio di Segreteria sarà autorizzato, dai Presidenti di sezione/collegio a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza, appare necessario fissare dei criteri al fine di disciplinare correttamente le udienze da tenersi con collegamento da remoto;

- Ritenuto che, nell'equo contemperamento degli interessi delle parti, i criteri a cui le stesse devono attenersi possano essere i seguenti:
  - o domicilio del difensore o delle parti che si difendono in proprio fuori dalla Provincia di Foggia;
  - o valore della causa superiore ad euro ventimila (€ 20.000,00);
  - o particolare complessità della causa ovvero notevole produzione documentale;
  - o novità della causa;
- Ritenuto, infine, opportuno che i procedimenti per i quali è autorizzato il collegamento da remoto, vengano celebrati in una udienza fissata ad hoc (da individuarsi una volta al mese per ogni sezione), e ciò sia la fine di non appesantire il regolare e corretto svolgimento delle udienze ordinarie, sia anche in considerazione dell'esiguo numero degli addetti all'assistenza dell'udienza;
- Sentiti i Presidenti ed i Vice Presidenti di sezione;

#### PQM

allo stato, e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, dispone quanto segue:

1. le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere da 15 dicembre 2020, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
2. nel caso in cui sia chiesta la discussione, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza, per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
3. nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;
4. è autorizzata la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesta il regolare funzionamento.
5. nel periodo emergenziale ivi contemplato, è autorizzato su domanda di parte, ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, lo svolgimento, anche parzialmente, con collegamento da remoto delle udienze pubbliche e camerali;
6. le udienze da remoto si svolgeranno sulla piattaforma Skype for business e secondo le modalità previste dal menzionato D.M. n. 46/2020. Sul portale della giustizia tributaria, nella nuova sezione denominata "Udienza a distanza", sono pubblicate apposite "Linee guida tecnico-operative per le parti processuali";



7. ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, richiamato e non derogato dall'art. 27 del decreto legge n. 137/2020, le parti possono richiedere la celebrazione da remoto delle udienze di merito o camerale, *"nel ricorso introduttivo, o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546"*. Nella richiesta le parti comunicano di essere nella disponibilità della necessaria dotazione informatica (compreso un adeguato collegamento internet), prevista dai menzionati decreti ministeriali (e relativi allegati);
8. in ottemperanza alle linee guida tecnico-operative (allegate al menzionato D.M. n. 46/2020) impartite dal Ministero dell'economia ai segretari (punto 2.1), questi ultimi, ricevuta la domanda di trattazione da remoto, nonché la prescritta autorizzazione presidenziale, *"inviano alle parti processuali, nei termini di legge"* (cfr. art. 31 del d.lgs. n. 546/1992), una prima pec con l'avviso che "la trattazione del ricorso in oggetto avverrà con udienza a distanza; a tal fine verrà inviata una successiva PEC con l'individuazione del link per collegarsi all'evento".
9. potranno dunque esser tenute con modalità da remoto le udienze calendarizzate a partire dal 15 dicembre 2020;
10. ai sensi del menzionato art. 27, la segreteria, riscontrata l'insussistenza di impedimenti di ordine tecnico, comunica alle parti (seconda Pec), entro 5 giorni dalla data fissata per l'udienza, copia del presente decreto autorizzatorio nonché l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento, compresa l'indicazione del link (diverso per ciascun giudizio, personale e non cedibile a terzi) per la partecipazione (che comporta il trattamento dei dati personali ex reg. UE 2016/679 e disciplina nazionale).
11. in sede di verbale di udienza, dovrà darsi atto, ai sensi del riferito art. 27, delle modalità con cui si è accertata l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali;
12. Nel caso in cui non pervenga richiesta di trattazione da remoto ex art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, ovvero anche in caso di sopravvenuta e continuativa impossibilità di celebrazione, mediante collegamento da remoto, delle udienze, i giudizi verranno trattati secondo quanto previsto nei precedenti punti 1 e 2.
13. Per un miglior svolgimento delle udienze, ogni sezione riserverà almeno un'udienza al mese per la trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza;
14. in caso di interruzione ovvero di impossibilità di funzionamento occasionale intervenuta nel giorno di udienza, il presidente del Collegio provvede a sospenderla e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, ne dispone il rinvio, prevedendo che ne sia dato avviso alle parti via Pec;

15. ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, si individuano i seguenti criteri che le controversie per le quali l'Ufficio di Segreteria sarà autorizzato, dai Presidenti di sezione/collegio a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza:

- domicilio del difensore o delle parti che si difendono in proprio fuori dalla Provincia di Foggia;
- valore della causa superiore ad euro ventimila (€ 20.000,00);
- particolare complessità della causa ovvero notevole produzione documentale;
- novità della causa;

16. al fine di contemperare le esigenze difensive con quelle di funzionalità della Commissione e di ragionevole durata dei processi, il rinvio dei giudizi al periodo post-emergenziale ai fini della trattazione ordinaria in presenza potrà, ove richiesto, esser accordato solo in ragione della sopravvenuta impraticabilità dell'udienza da remoto, ovvero per ulteriori gravi e motivate ragioni.

Si comunichi al Presidente del CPGT, al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, a tutti ai Presidenti e ai Vice Presidenti di sezione, a tutti i Giudici tributari, al Personale di segreteria della Commissione, agli Uffici Finanziari e agli Ordini Professionale della provincia di Foggia.

Si mandi all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione sul portale della Giustizia Tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Michele CRISTINO

